



Al Ministro della Transizione Ecologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto a procedura di verifica assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs.152/2006, conclusasi con provvedimento direttoriale n. 0009067 dell'11 febbraio 2020, con il quale si è determinato il suo assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con nota prot. ENEL-PRO-20/02/2020-0002832, acquisita al prot. 12807/MATTM del 24 febbraio 2020, e perfezionata con nota acquisita al prot. 15626/MATTM del 3 marzo 2020, dalla ENEL Produzione S.p.A per il progetto "Sostituzione delle unità a carbone esistenti con nuova unità a gas presso la centrale termoelettrica "Andrea Palladio" di Fusina (VE)";

CONSIDERATO che il progetto è sottoposto a procedura di VIA in sede statale in quanto compreso tra le tipologie di opere di cui al punto 2 dell'allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, denominato "centrali termiche ed impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW";

CONSIDERATO che il progetto, localizzato nel comune di Venezia, località Fusina, prevede la sostituzione delle esistenti unità alimentate a carbone (unità 1 e 2) e carbone/CSS (unità 3 e 4) della Centrale "Andrea Palladio" con nuova unità alimentata a gas naturale;

CONSIDERATO che il progetto non ricade nemmeno parzialmente in aree protette definite dalla legge n. 394 del 1991 o in aree della Rete Natura 2000, ma che il proponente ha presentato lo Studio per la Valutazione di Incidenza, anch'esso oggetto dell'avviso al

pubblico, in relazione ai possibili impatti sulle seguenti aree, poste ad una distanza inferiore ai 2 km dal sito di intervento:

- a) IT3250046 “Laguna di Venezia”;
- b) IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia”;

CONSIDERATO che, trattandosi di un progetto di modifica ad una centrale termoelettrica con potenza termica superiore a 300 MWt, la documentazione pervenuta è corredata anche dell’elaborato relativo alla Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) sulla quale è richiesto il parere dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 30 marzo 2020;

ACQUISITO il parere, positivo con condizioni ambientali, espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota della DG ABAP prot. 31333 del 28 ottobre 2020 assunta al prot. 87256/MATTM del 28 ottobre 2020;

VISTA la nota prot. 28559/MATTM del 18 marzo 2021 avente ad oggetto una richiesta di integrazioni formulata sulla base della nota della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, acquisita al prot. 24878/MATTM del 10 marzo 2021, e contestuale richiesta, considerata la rilevanza delle integrazioni necessarie, di un nuovo avviso al pubblico, pubblicato sul portale delle valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica in data 29 aprile 2021;

ACQUISITO il parere AOO-ISS-08/07/2021-0025826, al prot. 75640 del 13 luglio 2021, con il quale l’Istituto Superiore di Sanità ha fornito la sua valutazione, rappresentando contestualmente al proponente la necessità di ricevere alcuni chiarimenti e approfondimenti sulla VIS;

ACQUISITO il parere, con esito positivo con condizioni, prot. A00-ISS-31/08/2021-0030671 dell’Istituto Superiore di Sanità, acquisito al prot. 92401/MATTM del 31 agosto 2021, integrativo di quello precedentemente trasmesso;

ACQUISITO il parere, positivo con condizioni ambientali, n. 151 del 20 settembre 2021, della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, al prot. 103677/MATTM del 28 settembre 2021;

VISTO il parere, con esito positivo, della Regione Veneto espresso con DGR 1852 del 29 dicembre 2020, pubblicato sul BUR Veneto del 29 gennaio 2021 e formulato sulla base dell’istruttoria del Comitato tecnico regionale VIA del 29 luglio 2020, conclusasi con una seduta il cui verbale è stato acquisito al prot.66024/MATTM del 22 agosto 2020;

CONSIDERATO che, a seguito delle due fasi di consultazione del pubblico, svolte ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono pervenute osservazioni

come meglio dettagliate nel citato parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 151 del 20 settembre 2021;

CONSIDERATO che, in merito agli aspetti sulla valutazione di incidenza, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato e condiviso le conclusioni dello Studio di Incidenza redatto dal proponente che escludono interferenze negative e significative rilevando, anzi, una riduzione delle pressioni sul sito;

CONSIDERATO, quindi, che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere, positivo con condizioni ambientali, n. 151 del 20 settembre 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 41 pagine;
- b) il parere, positivo con condizioni ambientali, espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota della DG ABAP prot. 31333 del 28 ottobre 2020, costituito da n. 8 pagine;
- c) il parere, con esito positivo, della Regione Veneto, espresso con DGR 1852 del 29 dicembre 2020 e relativo allegato, costituita da n. 20 pagine;
- d) il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, espresso con nota prot. AOO-ISS-08/07/2021-0025826, costituito da n. 11 pagine;
- e) il parere integrativo dell'Istituto Superiore di Sanità, con esito positivo con condizioni, espresso con nota prot. AOO-ISS-31/08/2021-0030671 del 31 agosto 2021, costituito da n. 7 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto "Sostituzione delle unità a carbone esistenti con nuova unità a gas presso la centrale termoelettrica "Andrea Palladio" di Fusina (Ve)", localizzato nel Comune di Venezia, proposto da ENEL Produzione S.p.A., con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 151 del 20 settembre 2021. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero della cultura)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, espresso con nota della DG ABAP prot. 31333 del 28 ottobre 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 4

(Condizioni ambientali di cui al parere dell'Istituto Superiore di Sanità)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot. generale AOO-ISS-08/07/2021-0025826 dell'8 luglio 2021, come integrato dal parere prot. AOO-ISS-31/08/2021-0030671 del 31 agosto 2021.

Art. 5

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.
2. Il Ministero della transizione ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nonché dell'Istituto Superiore di Sanità per quanto concerne le condizioni ambientali di cui all'articolo 4. Il Ministero della cultura effettua le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.
3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura, alla Regione Veneto e all'Istituto Superiore di Sanità.
4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i rispettivi profili di competenza, così come previsto al comma 4 del citato articolo 28.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvederà con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è comunicato alla ENEL Produzione S.p.A., al Ministero della cultura, alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia, al Comune di Venezia, all'ARPA Veneto, all'Istituto Superiore di Sanità, all'ISPRA e alla Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica.
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della

transizione ecologica, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero della cultura, della Regione Veneto e dell'Istituto Superiore di Sanità, sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 6, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA

Roberto Cingolani

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Dario Franceschini